



IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Colico con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2017 e le relative tariffe sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018. Essa è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e delle maggiori spese connesse ai flussi turistici

Chi paga l'imposta?

Chi alloggia/pernotta in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Colico nel periodo **dal 1 aprile al 30 settembre** di ogni anno

Quanto si paga?

l'imposta è dovuta **per persona e per ogni pernottamento** ed è applicata fino ad un massimo di **quindici pernottamenti consecutivi**

Strutture ricettive non alberghiere (art.18 L.R. 27/2015)	
CASE PER FERIE	1,00 €
OSTELLI PER LA GIOVENTU'	1,00 €
FORESTERIE LOMBARDE	1,00 €
LOCANDE	1,00 €
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE	1,00 €
BED & BREAKFAST	1,00 €
RIFUGI ALPINISTICI, ESCURSIONISTICI E BIVACCHI FISSI	1,00 €
AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (villaggi turistici-campeggi)*	0,50 €
Attività agrituristiche (L.R. n.31/2008 – Titolo x)	
ATTIVITA' AGRITURISTICHE (esclusi gli agricampeggi)	1,00 €
AGRICAMPEGGIO*	0,50 €
LOCAZIONI BREVI (art.4 D.L. 50/2017 conv. in L.96/2017)	1,00 €

Strutture ricettive alberghiere (art.18 L.R. 27/2015)	
5 STELLE	1,50 €
4 STELLE	1,50 €
3 STELLE	1,50 €
2 STELLE	1,00 €
1 STELLA	1,00 €

* Nel caso di piazzole utilizzate in modo stanziale (stagionale o annuale) l'imposta di soggiorno viene forfettariamente quantificata in euro 40,00/piazzola/anno

Chi è esente?

- i residenti nel Comune di Colico
- i minori sino a 16 anni non compiuti
- il diversamente abile non autosufficiente e l'accompagnatore
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. *L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti*
- gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive Università, scuole o Enti di formazione